

LA NORMATIVA DELL'IMBOTTIGLIAMENTO

Giulio Castagno

www.viten.net
da VITENDA 2000

L'attività di imbottigliatore è la logica e naturale conseguenza di quella di vinificatore; consiste essenzialmente nel confezionamento dei prodotti vinicoli in contenitori da 60 litri o meno. Per effettuare l'imbottigliamento è necessario essere dotati di tre registri: registro di carico e scarico, registro di imbottigliamento e registro dei contrassegni I.V.A.

Registro di carico e scarico:

Solitamente chi vinifica già possiede questo registro ma è anche possibile che non sia così, visto che a chi trasforma esclusivamente uve di propria produzione e non utilizza alcuna pratica enologica (arricchimento, acidificazione, imbottigliamento, ecc.) è consentito considerare il retro delle dichiarazioni di produzione.

Il registro deve essere acquistato da una tipografia o da un negozio di articoli per ufficio e presentato per la vidimazione all'ufficio Repressione Frodi competente per territorio (solitamente le organizzazioni professionali e le associazioni dei produttori forniscono sia il registro sia il servizio di vidimazione).

E' bene ricordare che, indipendentemente dal fatto di avere un vero e proprio registro di carico e scarico, le cantine con capienza superiore a 100 ettolitri devono essere denunciate alla Repressione Frodi depositandovi una planimetria con l'indicazione della numerazione e dell'ubicazione dei vasi vinari.

Autorizzazione sanitaria:

Anche l'autorizzazione sanitaria dovrebbe già essere in possesso di chi vinifica, indipendentemente dall'attività di imbottigliamento, ma è comunque opportuno verificarne la regolarità con la propria A.S.L. in quanto un locale di imbottigliamento deve avere caratteristiche igieniche e di "lavabilità" superiori ad una cantina di vinificazione.

L'autorizzazione sanitaria deve essere richiesta al Sindaco che la rilascia dopo sopralluogo dell'Azienda Sanitaria Locale.



Registro di imbottigliamento:

Viene rilasciato con le stesse modalità del registro di carico e scarico e ne riporta lo stesso numero di codice; il numero di codice del registro di imbottigliamento dovrà essere riportato sui contrassegni I.V.A.

Registro dei contrassegni I.V.A.:

Si acquista come gli altri registri ma la sua vidimazione non è di competenza della Repressione Frodi bensì degli uffici fiscali (Ufficio del Registro o Ufficio I.V.A.).

Serve per prendere in carico i contrassegni I.V.A. che si devono acquistare da una tipografia autorizzata o da un fabbricante di capsule autorizzato; l'ordine di stampare fascette tipografiche o di fabbricare capsule che riportino il proprio codice di imbottigliatore deve essere presentato all'ufficio I.V.A. competente che lo vidima ed autorizza il fabbricante a fornire i contrassegni I.V.A.

Il registro dei contrassegni I.V.A. è costituito, per ogni tipo di contrassegno, da quattro colonne: carico contrassegni, scarico contrassegni, carico magazzino, scarico magazzino.

- ✓ quando si ritirano i contrassegni dal fabbricante si registra il carico contrassegni;
- ✓ quando si imbottiglia si registra lo scarico contrassegni ed il carico magazzino;
- ✓ quando si vende si registra lo scarico magazzino.

Giulio Castagno
Vignaioli Piemontesi

